



## RIFERIMENTI NORMATIVI

### **Legge 240/10 art. 2 comma 1 lettera i)**

Art. 2 c. 1. i): composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio.



**Estratto dallo STATUTO del POLITECNICO di TORINO  
Emanato con Decreto Rettorale 774 del 17 luglio 2019  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 174 del 26 luglio 2019  
In vigore dal 26 luglio 2019**

**art. 12:**

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, considerate le proposte del Senato Accademico. Opera nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria delle attività di Ateneo e vigila sull'integrità patrimoniale di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
  - a) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, proposto dal Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, nonché il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
  - b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale del personale;
  - c) delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, in merito all'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;
  - d) adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilità sentito il Senato Accademico;
  - e) trasmette al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;
  - f) conferisce l'incarico di Direttore Generale previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
  - g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro 30 giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di Disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del Rettore di cui all'articolo 10, comma 3, lett. g) del presente Statuto.
  - h) approva le proposte di chiamata, effettuate dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
  - i) assegna ai centri di responsabilità le risorse finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza;
  - j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici componenti:
  - a) il Rettore, membro di diritto;
  - b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato);
  - c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
  - d) due rappresentanti degli studenti.
4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi pubblici secondo la procedura seguente:
  - a) gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal Senato Accademico ed emanati dal Rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1 della Legge 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;
  - b) le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;
  - c) il Senato Accademico, avvalendosi di un apposito Comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il Comitato, che dovrà includere



- almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sarà individuato secondo modalità definite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico;
- d) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta;
- e) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta.
5. I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Sono eletti quattro candidati votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e un candidato votato dal personale tecnico-amministrativo. Il meccanismo di designazione mira a garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascun genere.
6. I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal Senato Accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4, prevedendo la designazione di almeno un componente per ciascun genere. La designazione avviene con votazione del Senato Accademico a maggioranza dei componenti il Senato medesimo. Il Senato Accademico riapre la procedura di formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni.
7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalità specificate dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
- il Direttore Generale;
  - il Prorettore
  - i Vice Rettori per la didattica e per la ricerca;
  - ulteriori vice Rettori che il Rettore può individuare con apposito provvedimento, sentito il Consiglio di Amministrazione.
9. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni; i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale; il mandato dei componenti del Consiglio è rinnovabile una sola volta.
10. Il Regolamento Generale di Ateneo indica le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
11. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 del presente Statuto.



### In vigore dal 26 luglio 2019

#### art. 10:

1. L'art. 12 dello Statuto definisce competenze, composizione e modalità di formazione del Consiglio di Amministrazione. In particolare i bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto devono rimanere aperti per almeno trenta giorni, al fine di permettere una adeguata pubblicizzazione. In caso di riapertura di un bando nei casi previsti dallo Statuto, questo deve rimanere aperto per almeno quattordici giorni.
2. I candidati non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, devono impegnarsi ad agire nell'interesse dell'istituzione e devono possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l'aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all'organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. E' considerata esperienza lavorativa qualificante la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale e un'alta qualificazione scientifica e culturale.
3. I bandi devono esplicitamente richiedere agli aspiranti candidati la presentazione del loro curriculum vitae che attesti la sussistenza dei requisiti sopra indicati, nonché l'idonea documentazione che evidenzi i titoli ritenuti rilevanti. Per i candidati interni, docenti e ricercatori, il curriculum vitae deve essere corredato dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.
4. Prima dell'apertura dei bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto il Senato Accademico designa il Comitato previsto all'art. 12, comma 4 lettera c) dello Statuto e individua al suo interno un Coordinatore.
5. Il Comitato è costituito da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra i membri di precedenti Consigli di Amministrazione e Senati Accademici, e due non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dalla designazione. Non può far parte del Comitato un aspirante candidato a membro del Consiglio di Amministrazione.
6. Sulla base delle candidature presentate, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, lettera c), d), e) dello Statuto, il Senato Accademico, avvalendosi del Comitato, compone la lista di candidati interni e la lista dei candidati esterni che soddisfino i requisiti richiesti, dandone idonea pubblicità su una specifica sezione del sito di Ateneo.
7. Il Senato Accademico ai sensi dell'Art. 12, comma 6 dello Statuto designa i 3 Consiglieri di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e attiva il processo elettorale per i 5 Consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'Art.12, comma 5 dello Statuto.
8. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce la data della prima votazione.
9. Il Senato Accademico nomina la Commissione Elettorale, presieduta dal Decano.
10. Il Decano individua opportune modalità per favorire la presentazione dei profili dei candidati al corpo elettorale e il confronto, sia tra i candidati che con il corpo elettorale.
11. Le elezioni si svolgono ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto ed il meccanismo elettorale è riportato in apposito Regolamento. Ogni tecnico amministrativo dispone di una preferenza. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato dispone di due preferenze.
12. La prima votazione è valida se, per ognuno degli elettorati attivi di cui all'Art. 12, comma 5 dello Statuto, la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione è ripetuta, entro quattordici giorni, per quell'elettorato attivo che non ha raggiunto il quorum; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti.
13. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio di



Amministrazione, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui al citato articolo 12, comma 3, lettera b), sono indette elezioni suppletive se l'interruzione avviene prima del semestre finale del mandato. Per quanto riguarda i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), il Senato Accademico può adottare una delle seguenti soluzioni: ricorrere alle liste dei candidati già approvate ai sensi del comma 6, oppure riaprire le procedure per l'individuazione dei nuovi componenti del Consiglio ai sensi del presente articolo.

14. Se la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione si verifica nel corso dell'ultimo semestre del mandato le relative posizioni in Consiglio di Amministrazione rimangono vacanti fino al termine del mandato.
15. Quando per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti rimasti in carica mantengono il potere di compiere gli affari urgenti e gli atti di ordinaria amministrazione e hanno l'obbligo di richiedere al Senato Accademico di dar corso alle procedure per l'individuazione delle candidature per ricoprire i posti vacanti qualora non siano state già attivate ai sensi dell'Art. 9 del presente Regolamento.